

N. 1416

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CENTARO, LAURO e D’ALÌ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1996

Modifica del potere di intervento *ex lege* ai fini della realizzazione ed esecuzione del Piano urbano del traffico veicolare ai sensi dell’articolo 36, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

ONOREVOLI SENATORI. - La modifica della disposizione di legge in esame muove, per un verso, dall'indirizzo di decentramento amministrativo largamente attuato in svariate materie.

L'esperienza amministrativa ha mostrato i limiti di un accentramento in sede nazionale della potestà esclusiva in gran parte delle materie regolate con normativa di rango primario. Il decentramento in sede regionale consente, infatti, una conoscenza più approfondita della problematica e, conseguentemente, la sua soluzione migliore, anche mediante interventi dettati dalla specificità della situazione locale, ancorchè rientranti a titolo di eccezione in una logica complessiva comune.

Tale indirizzo va assecondato ed attuato in particolare nelle materie, che, non rivestendo un interesse strategico di portata nazionale ma riferendosi a problematiche squisitamente locali, abbisognano di una disciplina dettata da enti, quali le regioni, con potestà legislativa ed amministrativa sul territorio direttamente interessato.

La modifica muove, per altro verso, dalla necessità di attuare in modo uniforme l'indirizzo programmatico del territorio, come enunciato dal comma 6 del medesimo articolo. Ciò, al fine di evitare discrasie, in caso di intervento coattivo da parte dell'organo di governo centrale, rispetto agli obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale fissati dalla regione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Traendo le mosse dalle due ragioni anzi illustrate, risulta più opportuno ed inoltre consono all'indirizzo di decentramento am-

ministrativo affidare al presidente della regione il compito di mettere in mora i comuni e gli enti inadempienti e di sostituirsi ad essi in caso di inosservanza del termine concesso.

Permane la funzione di controllo del prefetto, avuto riguardo ai poteri attribuitigli dalla legge ed alla rilevanza dei piani urbani del traffico veicolare (PUT) sotto svariati profili attinenti ad essi.

Si ritiene indispensabile, poi, la previsione espressa del termine da assegnare ai comuni ed agli enti inadempienti, al fine di evitare una discrezionalità al riguardo condizionata eventualmente anche da motivi di opportunità politica estranei alla *ratio* della legge.

Il lasso di tempo in questione, infine, deve considerarsi adeguato ai fini della realizzazione o del perfezionamento del PUT, avuto riguardo al periodo precedentemente assegnato dal legislatore.

La norma, nella nuova formulazione, inverte l'attività demandata al presidente della regione, essendo la realizzazione *ex officio* del PUT necessario antecedente alla sua esecuzione.

In ultimo, l'intervento sostitutivo è attuato mediante la previsione della nomina di un Commissario *ad acta*, nell'ottica di attribuire ad un organo ben individuato l'esercizio delle predette attività.

Ciò, non solo al fine di costituire un organismo terzo sia rispetto a quello sostituito che a quello sostitutivo *ex lege*, ma anche allo scopo di designarlo eventualmente nella persona di un esperto del settore non dipendente della regione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 10 dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal presidente della regione a provvedere entro il termine di novanta giorni, trascorso il quale il presidente della regione provvede alla realizzazione d'ufficio del piano e alla sua esecuzione mediante la nomina di un Commissario *ad acta*».

